

26 GIU. 2013

Repertorio N° 130080

**Accordo contrattuale**

**ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502  
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in  
regime ambulatoriale**

**Premesso:**

- che la Società **LABORATORIO ANALISI SAN MARCO s.r.l.** è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria (1) per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con provvedimento del Comune di Verona SCIA pratica n. 06/03/0000317 del 2013 presentata l'11/01/2013 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 21/12/2010 n. 3267 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: specialità: 03 MEDICINA DI LABORATORIO;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 2621 del 18/12/2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 20 di Verona rappresentata dal Direttore Generale Direttore Dott. ssa Maria Giuseppina Bonavina, con sede in Verona Via Valverde, 42, Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236

e

la Società **LABORATORIO ANALISI SAN MARCO s.r.l.** (di seguito "erogatore"), con sede legale a Verona, in via Dei Mille, 7B c.f./p.iva 00756970232 nella persona del Sig. Tisato -Romeo, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

(1) Qualora sia richiesta l'autorizzazione sanitaria.



# ACCORDO CONTRATTUALE

## Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

## Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
  - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
  - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
  - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
  - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
  - o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.





provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

#### **Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

#### **Art. 8 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**Premesso che ai sensi della DGR 2621 del 18/12/2013 è stata inoltrata richiesta alla Prefettura di Verona dell'acquisizione del certificato antimafia dell'erogatore, il presente accordo è valido, fatti salvi gli esiti dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia.**

Verona,

21 GIU. 2013

FIRMATO

Per l'Azienda Ulss n. 20  
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina



Per l'erogatore  
Il Legale Rappresentante  
Signor Romeo Tisato

PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS . 20 DI VERONA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO  
SAN MARCO s.r.l .LABORATORIO ANALISI

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 109 DEL 28/02/2013

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013  
VOLUME ANNO: 2013

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
medicina di laboratorio	Comprende le prestazioni della branca di Medicina di Laboratorio previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale delle Prestazioni Specialistiche ambulatoriali in vigore <b>CON ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA E DI BIOLOGIA MOLECOLARE</b>				
<b>TOTALE</b>	L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti nella Regione del Veneto e non dovrà superare per l'anno 2013 l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato				<b>187.292,61</b>



Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo Il presente Accordo Contrattuale.



**ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI EXTRA BUDGET - EX DGR  
441 DEL 10/04/2013 - TRA AZIENDA ULSS N. 20 DI VERONA E L'EROGATORE PRIVATO  
ACCREDITATO**

**LABORATORIO ANALISI SAN MARCO s.r.l.**

**VOLUME ANNO 2013 - PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013**

<b>Branca specialistica</b>	medicina di laboratorio	
<b>Prestazioni</b>	Comprende le prestazioni della branca di Medicina di Laboratorio previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale delle Prestazioni Specialistiche ambulatoriali in vigore <b>CON ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA E DI BIOLOGIA MOLECOLARE</b>	
<b>Importo</b>	L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita <b>ai residenti dell'ULSS n. 20</b> e non dovrà superare per l'anno 2013 l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato	<b>Euro 51.358,14</b>

**Le prestazioni dovranno essere erogate prioritariamente per il rispetto delle liste di attesa relative alle categorie particolarmente a rischio costituite dai pazienti oncologici recanti codice di esenzione 048 e dai pazienti con malattie cardiovascolari recanti codice di esenzione A02.**

**Le prestazioni saranno remunerate secondo quanto previsto dalla DGR n. 441/2013 (branca di laboratorio : meno 20% della tariffa del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale)**

Verona, 21 GIU. 2013

Per l'Azienda Ulss n. 20  
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina



Per l'erogatore  
Il Legale Rappresentante  
Sig. Romeo Tisato